



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

SEDE LEGALE: VIA OSPEDALE N.54 – 09124 CAGLIARI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA - 03108560925

SITO AZIENDALE - www.aoucagliari.it

REGOLAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI

ART.1 PARTI CONTRAENTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FINALITÀ:

- 1) Il presente regolamento definisce le condizioni cui devono attenersi le parti interessate: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI e DITTA DI SOCCORSO E RIMOZIONE STRADALE affidataria del servizio di cui al successivo **Art. 2**;
- 2) Gli interventi attivati per l'espletamento del servizio consistono nella rimozione dei veicoli in sosta **nelle zone consentite** ma con modalità che ostino la funzionale circolazione dei mezzi aziendali e/o degli utenti, **nelle zone non consentite** e **nelle zone riservate a specifici veicoli**, e si svolgono all'interno dell'intera area ospedaliera situata sul territorio del Comune di Monserrato, come chiaramente identificata nella planimetria in allegato;
- 3) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a predeterminare i costi del servizio, la qualità e la trasparenza a garanzia sia dell'Azienda committente che degli utenti interessati;
- 4) Il servizio deve essere svolto nell'assoluto ed esclusivo interesse dell'Azienda committente e degli utenti.

ART. 2 SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO:

L'Azienda committente, mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale esposta chiaramente agli accessi aziendali e nelle aree destinate alla sosta, avviserà gli utenti e il personale che presta, comunque, attività di lavoro presso l'Azienda, che è attivo ed operante il servizio di rimozione degli autoveicoli.

L'azienda committente mette a disposizione, senza oneri per la Ditta affidataria, un area appositamente predisposta per il ricovero dei veicoli rimossi, recintata mediante rete metallica e cancello dotato di sistema di chiusura. La Ditta affidataria potrà, a sue spese e senza alcun diritto di rivalsa, dotarsi di apposito box, da installare all'interno dell'area adibita alla custodia, da destinare esclusivamente a supporto dell'attività oggetto del servizio. Non è previsto alcun compenso per la custodia dei veicoli essendo la stessa di esclusivo interesse della Ditta affidataria.

L'Azienda non risponde in alcun modo degli oneri eventualmente sostenuti dalla Ditta qualora il proprietario del veicolo provveda alla rimozione dello stesso autonomamente prima che l'intervento richiesto venga attuato.

La rimozione deve essere preceduta da puntuale rilevazione fotografica, con oneri a totale carico della Ditta affidataria, che dimostri esaurientemente le ragioni dell'intervento. Il pagamento del costo contrattuale della rimozione verrà effettuato dal proprietario dell'auto rimossa direttamente all'incaricato della ditta aggiudicataria che rilascerà regolare fattura. La Ditta affidataria provvederà a rilasciare al Servizio Tecnico il riepilogo mensile degli interventi di rimozione eseguiti. Nessun onere o spesa potrà essere addebitato all'Azienda committente per gli interventi effettuati.

E' data facoltà alla Ditta affidataria di operare autonomamente qualora, durante la presenza all'interno dell'area di interesse aziendale, rilevi la presenza di veicoli che costituiscano ostacolo e/o pregiudizio alla normale viabilità.

La Ditta affidataria si obbliga contrattualmente a mallevare l'Azienda committente da qualsiasi contenzioso possa sorgere e/o derivare dall'intervento effettuato. Nessun onere, comunque ed a qualsiasi titolo derivante, potrà essere addebitato all'Azienda committente per gli interventi effettuati.

- 1) Le attività di cui al presente regolamento comprendono i seguenti interventi da effettuarsi, obbligatoriamente, entro 30 (trenta) minuti dalla ricezione della richiesta operata dal Servizio Tecnico:
- 2) Rimozione, traino e custodia dei veicoli in sosta nelle zone non consentite o quando gli stessi, per il loro stato o altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati;
- 3) Rimozione, traino e custodia dei veicoli in sosta nelle zone consentite ma al di fuori dagli spazi appositamente predisposti o che, comunque, costituiscano ostacolo e/o pregiudizio alla normale viabilità;



- 4) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali verificatisi nell'area di interesse aziendale, quando il conducente e/o proprietario, o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato;
- 5) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli rinvenuti nell'area di interesse aziendale quando il proprietario o chi per esso, non provveda o ne sia impossibilitato;

ART. 3 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA:

La ditta affidataria del servizio di cui al presente capitolato è obbligata a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, che alle disposizioni del presente regolamento ed in particolare le norme previste dall'Art. 12 (caratteristiche di cui all'appendice IV al titolo I) del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i..

ART. 4 REQUISITI DELLA DITTA - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO - LUOGO DI DEPOSITO:

1. Il servizio oggetto del presente regolamento può essere affidato unicamente a ditte, svolgenti l'attività di autosoccorso, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art. 12 e 354 del suddetto Regolamento;
2. La Ditta affidataria è obbligata contrattualmente alla stipula con una società di gradimento dell'Azienda committente, di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) per ogni evento, con il massimo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) per i danni alla persona ed € 1.000.000,00 (un milione di euro) per i danni alle cose;
3. I veicoli adibiti al servizio, oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno:
 - Essere dotati di apparecchiatura mobile di comunicazione, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche per richieste di intervento urgenti;
 - Riportare sulla carrozzeria la ragione sociale completa della Ditta;
 - Essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante e dei terzi eventualmente presenti in qualsiasi condizione di esercizio;
4. Il luogo di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in base al presente regolamento è individuato e messo a disposizione senza oneri per la Ditta affidataria del servizio dall'Azienda committente.

ART. 5 DURATA, INIZIO E TERMINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ai fini dell'affidamento del servizio e della decorrenza delle prestazioni contrattuali si applicano le norme previste nel D.lgs.163/06, nella L. R. 5/07 e nel Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi approvato con Atto Deliberativo del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliero Universitaria n. 63 del 12/10/2007; il servizio dovrà essere svolto **per il periodo di sei mesi e comunque sino alla data di aggiudicazione definitiva del Global Service attualmente in corso di formazione** e decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio se disposta nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza del **periodo di sei mesi**, a seguito di formale richiesta dell'Azienda committente, la Ditta affidataria si obbliga a continuare svolgere le prestazioni contrattuali di cui al presente regolamento **sino alla data di aggiudicazione definitiva del Global Service attualmente in corso di formazione**.

E' facoltà dell'Azienda committente esercitare in qualsiasi momento nel corso della esecuzione delle prestazioni contrattuali il recesso contrattuale senza indennizzo ove ricorrano le prescritte condizioni di legge.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E PERSONALE ADDETTO:

- 1) Disponibilità esclusiva di idoneo carro attrezzi, stabilmente utilizzabile e con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 4 del presente regolamento, lo stesso dovrà essere di dimensioni tali da poter circolare agevolmente anche con il veicolo rimosso nella rete stradale interna dell'area ospedaliera
- 2) I veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, esperto in ogni operazione connessa al servizio di in argomento, tecnicamente e fisicamente idoneo a svolgere le operazioni oggetto del presente regolamento
- 3) Il personale operante deve essere dipendente ed amministrato dalla Ditta affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti



sono ad esclusivo carico della Ditta stessa la quale s'impegna, altresì, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche previste dalla vigente normativa in materia;

- 4) Il personale operante dovrà esporre bene in vista il tesserino di riconoscimento con indicazione del proprio nome e cognome e della ragione sociale della Ditta
- 5) Il personale operante deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.), previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti; lo stesso è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere;
- 6) La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente regolamento
- 7) Tutte le attività manuali relative al servizio devono essere effettuate dal personale della Ditta affidataria del servizio

ART. 7 ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente regolamento dovrà essere garantito dalle ore 07,00 alle ore 20,00 nonché fuori dal predetto orario, su richiesta telefonica ad un numero appositamente indicato dalla Ditta in gravi casi di disturbo al servizio ospedaliero, in tutti i giorni dell'anno senza alcuna esclusione o deroga non espressamente e preventivamente autorizzata, per l'intera durata dell'affidamento disposto;

La riconsegna dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere garantita, anche nel medesimo giorno della rimozione, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per l'intera durata dell'affidamento del servizio.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Tamponi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ennio Filigheddu